



Città di **Vicenza**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 18/12/2025

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento.....	4
Art. 2 – Entrate tributarie.....	4
Art. 3 – Disciplina delle singole entrate.....	4
Art. 4 – Attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente.....	4
Art. 5 - Chiarezza e certezza delle norme regolamentari.....	5
Art. 6 - Pubblicità dei provvedimenti comunali e informazione al contribuente.....	5
Art. 7 - Comunicazioni di atti e notizie al Settore Tributi.....	5
Art. 8 - Assistenza al contribuente.....	5
TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	6
Art. 9 - Forme di gestione delle entrate tributarie.....	6
Art. 10 – Funzionario Responsabile.....	6
Art. 11 – Riscossione ordinaria.....	6
Art. 12 - Importi minimi.....	6
Art. 13 - Sospensione del versamento.....	7
Art. 14 - Accollo del versamento.....	7
Art. 15 – Compensazione.....	7
Art. 16 – Rimborsi.....	8
Art. 17 – Interessi in caso di accertamento e rimborso.....	8
Art. 18 - Riscossione coattiva.....	8
Art. 19 - Accertamento esecutivo.....	8
Art. 20 – Rinuncia all'imposizione.....	9
Art. 21 – Rateizzazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo.....	9
Art. 22 - Rateizzazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione.....	10
TITOLO III - PRINCIPI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE.....	10
Art. 23 – Contraddittorio preventivo.....	10
Art. 24 – Chiarezza e motivazione degli atti.....	13
Art. 25 – Annullabilità degli atti tributari.....	13
Art. 26 – Nullità degli atti tributari.....	13
Art. 27 – Divieto di <i>bis in idem</i> nel procedimento tributario.....	14
Art. 28 – Divieto di divulgazione dei dati.....	14
Art. 29 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.....	14
Art. 30 – Sanzioni amministrative tributarie.....	14
Art. 31 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Violazioni non sanzionabili.....	15
TITOLO IV - STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.....	15
CAPO I - AUTOTUTELA.....	15

Art. 32 – Autotutela obbligatoria.....	15
Art. 33 – Autotutela facoltativa.....	15
CAPO II – RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	16
Art 34 – Applicazione del ravvedimento operoso.....	16
CAPO III - INTERPELLO.....	16
Art. 35 – Oggetto.....	16
Art. 36 - Legittimazione e presupposti.....	17
Art. 37 - Contenuto delle istanze.....	17
Art. 38 - Inammissibilità delle istanze.....	18
Art. 39 - Procedura ed effetti.....	18
CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	18
Art. 40 - Oggetto dell’adesione.....	18
Art. 41 - Ambito dell’adesione.....	19
Art. 42 - Attivazione del procedimento.....	19
Art. 43 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	19
Art. 44 - Contenuto dell’atto di accertamento con adesione.....	20
Art. 45 - Perfezionamento della definizione.....	20
Art. 46 - Effetti della definizione.....	20
Art. 47 - Sanzioni a seguito della definizione.....	21
TITOLO V - ATTIVITÀ CONTENZIOSA.....	21
Art. 48 - Contenzioso.....	21
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Art. 49 - Entrata in vigore.....	21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446 e dall'art. 50 della l. 27/12/1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali tributarie al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla l. 27/07/2000, n. 212, come riformato dal d.lgs. 30/12/2023, n. 219 e dei decreti attuativi della legge delega 9/08/2023, n. 111.
2. Le disposizioni dettate dal presente Regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento ai soggetti indicati nella lettera b) del comma 5, dell'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Entrate tributarie

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
2. Sono disciplinate dal presente Regolamento le entrate di natura tributaria quali l'imposta municipale propria (IMU), la tassa rifiuti (TARI), l'imposta di soggiorno (IDS) ed i tributi abrogati per le annualità non decadute o prescritte.

Art. 3 – Disciplina delle singole entrate

1. Fermi restando i criteri generali di gestione delle entrate tributarie dettati dal presente Regolamento, ciascuna entrata viene ulteriormente disciplinata da apposito regolamento che deve essere coordinato col presente e non può disporre livelli inferiori di tutela del contribuente.
2. I regolamenti delle singole entrate devono essere approvati non oltre il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, sono efficaci a partire dal 01 gennaio dell'anno di riferimento.
3. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con delibera comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
4. Per quanto riguarda il regolamento e le tariffe TARI si rimanda alla specifica normativa vigente.
5. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione delle aliquote e tariffe, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate per l'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 4 – Attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente

1. Il Comune, limitatamente alle proprie competenze, regola le materie disciplinate dalla l. 27/07/2000, n. 212 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie della cittadinanza nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi contenuti nella medesima legge.
2. Il Comune, mediante il presente Regolamento, adegua la propria azione amministrativa tributaria ai principi della l. 27/07/2000, n. 212 concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il

principio di proporzionalità e l'autotutela.

Art. 5 - Chiarezza e certezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III, del Titolo IV, del presente Regolamento.

Art. 6 - Pubblicità dei provvedimenti comunali e informazione al contribuente

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria. È sempre possibile consultare sul sito istituzionale dell'Ente i regolamenti aggiornati e le deliberazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi.
2. Il servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali viene assicurato nelle seguenti modalità operative:
 - a. servizi *on line*;
 - b. servizi di *front office* compatibilmente all'implementazione di servizi telematici;
 - c. guide informative sui tributi in vigore rese disponibili sul sito internet istituzionale;
 - d. predisposizione di apposita modulistica.
3. Le informazioni ai contribuenti riguardano sia gli obblighi tributari che eventuali regimi agevolativi. Tali informazioni sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 7 - Comunicazioni di atti e notizie al Settore Tributi

1. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di definire celermente la propria situazione.

Art. 8 - Assistenza al contribuente

1. Il Comune fornisce un servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, in particolare, al calcolo dell'importo dovuto su richiesta dell'interessato, con congruo termine. Il servizio è rivolto esclusivamente al contribuente persona fisica. Nel caso dell'assistenza per l'autoliquidazione IMU, l'ufficio presterà assistenza nel calcolo fino ad 8 immobili. Sono in ogni caso esclusi i conteggi per autoliquidazione con aree edificabili.
2. Ai fini di garantire la tutela dei dati personali, fatta salva la richiesta tramite PEC, l'istanza per richiedere il calcolo del tributo, da inviare via mail, deve essere corredata di copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e, nel caso di conteggio richiesto a favore di un soggetto diverso dal richiedente, anche della delega da parte di quest'ultimo oltre ai documenti di identità sia del delegante che del delegato.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Settore Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 9 - Forme di gestione delle entrate tributarie

1. La gestione delle entrate tributarie, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune, comprensiva delle forme associative previste dal TUEL;
 - b) mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 15/12/1997, n. 446. Per la riscossione coattiva essi si avvalgono delle norme di cui al titolo VI, del T.U. di cui al d. lgs. 24/03/2025, n. 33;
 - c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del d.l. 22/10/2016, n. 193 convertito dalla l. 1/12/2016, n. 225;
 - d) mediante altri soggetti individuati dalla legge.
2. Nei casi diversi dalla gestione diretta, il ricorso ad altre forme di gestione delle entrate, anche disgiuntamente rispetto alle singole fasi di accertamento e/o riscossione, viene deliberata dal Consiglio Comunale.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nei contratti di affidamento.

Art. 10 – Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione di Giunta Comunale è designato per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso. La Giunta Comunale designa inoltre un sostituto che agisce in caso di assenza temporanea del funzionario nominato.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, delle capacità personali e del titolo di studio posseduto.
3. In assenza di deliberazione della Giunta Comunale la carica di funzionario responsabile sarà ricoperta dal dirigente del Settore Tributi.
4. In caso di affidamento all'esterno della gestione della riscossione e/o dell'accertamento delle entrate, la società affidataria designa, tra il proprio personale, un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali necessarie. L'atto di designazione del funzionario responsabile viene trasmesso al Comune.

Art. 11 – Riscossione ordinaria

1. Le modalità ed i termini di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia di entrata, a mezzo di autoliquidazione da parte del contribuente oppure a seguito dell'invio da parte del Comune di avvisi di pagamento bonari.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

Art. 12 - Importi minimi

1. Per importi minimi si intendono gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi per le entrate da riscuotere in forma ordinaria.
2. L'importo minimo per tutte le entrate tributarie è fissato in euro 12,00, da intendersi per singola annualità

e singolo tributo. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni in materia disciplinate negli appositi regolamenti.

3. Gli importi minimi non sono da considerare quale franchigia di pagamento. Se il dovuto per l'intero anno d'imposta è uguale o superiore a detta soglia il versamento deve essere eseguito.

Art. 13 - Sospensione del versamento

1. Con deliberazione dell'organo consiliare, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità ovvero da eccezionali situazioni di emergenza.

Art. 14 - Accollo del versamento

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestano l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.
2. Il soggetto passivo resta sempre l'accollato.
3. L'accollante non può compensare con i propri crediti i debiti tributari di terzi che si è accollato.

Art. 15 – Compensazione

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito di ciascun tributo comunale secondo le disposizioni che seguono.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
4. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire il nulla osta dell'ufficio che, in ogni caso, non costituisce accertamento dell'esistenza del credito.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
6. La compensazione non opera per importi complessivi superiori ad euro 5.000,00 calcolati per singole annualità di imposta.
7. E' esclusa la compensazione di eventuali eccedenze di un tributo con le somme richieste per il medesimo tributo con avvisi di accertamento esecutivi ovvero con somme affidate in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata di cui all'art. 1, commi 792 e ss. della l. 27/12/2019, n. 160.

Art. 16 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata versata erroneamente al Comune di Vicenza risultando di competenza di altri Comuni.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Nel caso la richiesta di rimborso risulti mancante di almeno uno dei sopra elencati elementi, l'ufficio provvede a dare un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dall'invito dell'ufficio medesimo, per il perfezionamento della richiesta stessa. Qualora l'istanza non venga perfezionata entro il termine di cui sopra, la stessa si intende definitivamente archiviata.
5. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione. La stessa si ritiene decaduta se sono decorsi 90 giorni dalla comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o ulteriore documentazione, senza che ciò sia stato prodotto.
6. Il contribuente può chiedere, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, che le somme liquidate dal Comune siano compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta anche per le annualità successive.
7. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 17.
8. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno d'imposta risulta inferiore all'importo minimo di cui all'art. 12.

Art. 17 – Interessi in caso di accertamento e rimborso

1. La misura annua degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti sia per le somme a debito richieste mediante avviso di accertamento è quella del saggio legale maggiorata di 0,25 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. Per riscossione coattiva si intende il complesso di attività di controllo e riscossione delle entrate tributarie che trovano la loro disciplina all'art. 1, commi 792 – 804, della l. 27/12/2019, n.160. Detta attività comprende sia la fase di emissione e gestione degli accertamenti esecutivi, sia la successiva fase cautelare ed esecutiva.
2. L'adozione di misure ed azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 19 - Accertamento esecutivo

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un accertamento esecutivo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 792, della l. 27/12/2019, n. 160.
2. L'accertamento esecutivo di cui sopra dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto

essere effettuati.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della l. 27/12/2019, n. 160, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 15/12/1997, n. 446 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni relative all'esecuzione delle sanzioni di cui all'art. 126, del T.U. di cui al d.lgs. 14/11/2024, n. 175. Gli atti devono, altresì, recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al r.d. 14/04/1910, n. 639.
5. Per gli avvisi di accertamento è prevista la ripetibilità delle spese di notifica in misura forfetaria, come fissata da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 0,25 punti percentuali.

Art. 20 – Rinuncia all'imposizione

1. Non si procede ad accertamento esecutivo qualora il debito dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni sia inferiore ad euro 16,00.
2. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese ed interessi di mora risulti inferiore ad euro 30,00.
3. Non si procede all'avvio di procedure cautelari ed esecutive qualora il debito dovuto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, sia inferiore ad euro 30,00.

Art. 21 – Rateizzazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792, dell'art. 1, della l. 27/12/2019, n. 160, il funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la rateizzazione dell'importo dovuto, nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.
 - b) Al fine di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà il richiedente dovrà presentare un'autocertificazione ai sensi del d.p.r. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute. L'ufficio si riserva di effettuare le verifiche circa la veridicità dell'autocertificazione resa.
 - c) L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a euro 250,00 e l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore ad euro 100,00 mensili.
 - d) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito, fatte salve le garanzie di cui all'art. 1, comma 797, della l. 27/12/2019, n. 160:
 - da euro 250,00 ad euro 1.000,00: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 1.000,01 ad euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;

- da euro 20.000,01 ad euro 50.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
 - oltre euro 50.000,00: fino a sessanta rate mensili.
- e) In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre 30 giorni dalla notifica di uno specifico sollecito. Qualora intervenga la decadenza dalla rateazione, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 - f) Per importi rilevanti, almeno pari ad euro 20.000,00, il funzionario responsabile può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
 - g) La rateazione non è consentita quando, negli ultimi 5 anni, il richiedente sia decaduto dal beneficio per rateazioni precedenti per non aver assolto regolarmente i relativi pagamenti.
2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti di accertamento esecutivo purché tutti attinenti alla medesima entrata. In tal caso le fasce di cui al comma 1 lett. d) si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateazione.
 3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale vigente alla data di presentazione della richiesta.
 4. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, qualora il contribuente intenda avvalersi di tali istituti dovrà versare le sanzioni in misura ridotta in un'unica soluzione prima dell'inizio del piano di rateazione ed entro il termine per presentare ricorso. Il piano di rateazione riguarderà esclusivamente la maggiore imposta accertata, le sanzioni non abbattibili, gli interessi e le spese di notifica.
 5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione.
 6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene inviata tramite raccomandata o PEC o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resesi necessari.
 7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e dei relativi importi.

Art. 22 - Rateizzazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 133, comma 1, del T.U. di cui al d.lgs. 24/03/2025, n. 33, la richiesta di rateizzazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deve essere presentata al medesimo Agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

TITOLO III - PRINCIPI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Art. 23 – Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nella l. 27/07/2000, n. 212, prima dell'emissione di atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della l. 27/07/2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come riportate nel seguente elenco non esaustivo e suscettibile di estensione analogica:
 - a) per il tributo IMU: le aree fabbricabili, salvo che non si tratti della mera liquidazione sulla base di

valori dichiarati; il disconoscimento del requisito della dimora in caso di abitazione principale; la contestazione di agevolazioni (riduzioni ed esenzioni) quando caratterizzate da valutazioni non oggettive, ma di merito della fattispecie impositiva;

- b) per il tributo TARI: le aree scoperte operative, i locali e le aree con destinazione d'uso complessa e non univoca; l'accertamento sulle destinazioni d'uso non rilevabili da elementi disponibili all'ente; la contestazione di agevolazioni (riduzioni ed esenzioni) quando caratterizzate da valutazioni di merito della fattispecie impositiva;
- c) per l'imposta di soggiorno IDS: il recupero del tributo fondato sui dati resi disponibili all'ente ai fini del TULPS (alloggiati web) e/o sull'indice medio di occupabilità delle strutture; la contestazione di agevolazioni (riduzioni ed esenzioni) quando caratterizzate da valutazioni di merito della fattispecie impositiva.

3. In attuazione del comma 2, dell'art. 6-bis, della l. 27/07/2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'ente riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso dell'ente. Il contraddittorio si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva. In particolare, sono esclusi i seguenti atti:

- a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
- b) gli avvisi di intimazione di cui all'art. 146 del T.U. di cui al d. lgs. 24/03/2025 n. 33, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- c) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 178 del T.U. di cui al d.lgs. 24/03/2025, n. 33;
- d) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 187 del T.U. di cui al d.lgs. 24/03/2025, n. 33;
- e) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo per la liquidazione dell'imposta dovuta rilevata sulla base dell'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune o sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente;
- f) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, per il recupero del tributo dovuto rilevato sulla base dell'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune o sulla base della dichiarazione resa dal contribuente;
- g) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori, fino al limite di importo di euro 10.000,00, importo calcolato sul tributo per annualità;
- h) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
- i) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 1, comma 800, della l. 27/12/2019, n. 160;
- j) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
- k) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti certa e non presuntiva.

4. Ai fini del comma precedente, sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, le fattispecie riportate nel seguente elenco non esaustivo e suscettibile di estensione analogica:

- a) Per il tributo IMU:
 - Maggiore imposta dovuta rispetto ai versamenti eseguiti sulla base dei dati catastali, anagrafici o desunti da altre banche dati accessibili all'Ente;
 - Fabbricati di imprese costruttrici che non hanno presentato la dichiarazione relativa agli immobili destinati alla vendita, compreso il caso in cui non siano intestatarie del permesso a costruire;
 - Fabbricati rurali strumentali privi dei requisiti catastali richiesti dalla legge;
 - Recupero rendite o nuovi accatastamenti avviati ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337, della l. 30/12/2004, n. 311;
 - Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in caso di mancanza dei requisiti previsti dalla

legge e dal prospetto delle aliquote approvato;

- Contratti agevolati di cui all'art. 2, comma 3 ed all'art. 5, commi 1, 2 e 3, della l. 9/12/1998, n. 431 in caso di mancanza dell'attestazione di rispondenza rilasciata da una delle associazioni firmatarie dell'accordo territoriale locale laddove prevista per legge;
- Fabbricati inagibili non dichiarati e non conosciuti dall'Ente;
- Tutti i casi di mancata presentazione della dichiarazione ministeriale o dell'autocertificazione comunale quando prevista ai fini del riconoscimento del beneficio, compresa la fattispecie di esenzione disciplinata per gli enti non commerciali;

b) Per il tributo TARI:

- Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme liquidate sulla base della dichiarazione del contribuente o di avvisi di accertamento divenuti definitivi;
- Recupero evasione fondata su dichiarazione tardiva resa dal contribuente;
- Recupero evasione utenze domestiche e utenze non domestiche per fattispecie fondate su informazioni acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente, caratterizzate da elementi univoci;

c) Per l'imposta di soggiorno IDS:

- Liquidazione del tributo fondata sui contenuti delle comunicazioni periodiche rese dal gestore;
- Recupero evasione fondata sulla base di verbali stilati dalle autorità di controllo e vigilanza.

5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
7. La comunicazione di cui al comma precedente deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni, con esclusione ai fini della maturazione del periodo i giorni compresi tra 1° agosto – 31 agosto, entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
8. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
9. Laddove all'esito delle osservazioni emergano i presupposti per l'accertamento con adesione, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di cui al d.lgs. 19/06/1997, n. 218, nel rispetto della disciplina di cui al Capo IV, del Titolo IV del presente Regolamento.
10. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
11. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine ammesso per la presentazione delle osservazioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.
12. Qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni sia successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Art. 24 – Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 162, della l. 27/12/2006 n. 296, dell'art. 1, comma 792, della l. 27/12/2019, n. 160 e della l. 27/07/2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni relative alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio. Deve altresì indicare che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al r.d. 14/04/1910, n. 639, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ove non sia intervenuto il pagamento delle somme dovute.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.

Art. 25 – Annullabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-bis, della l. 27/07/2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della l. 27/07/2000, n. 212 non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 26 – Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-ter, della l. 27/07/2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al d. lgs 30/12/2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 27 – Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale eserciti l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere destinatario di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di violazioni della stessa indole nel medesimo periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed ad oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

Art. 28 – Divieto di divulgazione dei dati

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.
3. Le informazioni rese ai cittadini e l'utilizzo di qualsiasi dato relativo ai contribuenti sono assicurati nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation).
4. Il trattamento dei dati personali, conseguente all'attività svolta dagli Uffici comunali, viene effettuato esclusivamente al fine dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune, nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 29 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.

Art. 30 – Sanzioni amministrative tributarie

1. Le sanzioni amministrative tributarie sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del T.U. di cui al d. lgs. 5/11/2024, n. 173, in aderenza ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e offensività.
2. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
3. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
4. Nei casi di omessa o infedele dichiarazione, la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita mediante ravvedimento o ai sensi dell'articolo 5-quater del d.lgs. 19/06/1997, n. 218. Sono considerate della stessa

indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

Art. 31 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Violazioni non sanzionabili

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

TITOLO IV - STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CAPO I - AUTOTUTELA

Art. 32 – Autotutela obbligatoria

1. Il funzionario responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. Il provvedimento adottato deve essere notificato al contribuente interessato.
3. In caso di autotutela parziale, le sanzioni per omessa/infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente e rinuncia al ricorso, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della l. 27/07/2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14/01/1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 33 – Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere

all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.

2. Nell'esercizio dell'autotutela il funzionario responsabile del tributo dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
6. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti della riscossione dell'atto che appare illegittimo o infondato.
7. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
8. Il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria.
9. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della l. 27/07/2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14/01/1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

CAPO II – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art 34 – Applicazione del ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere applicato a tutte le entrate tributarie comunali e consente la riduzione della sanzione nella misura stabilita dall'art. 14, del T.U. di cui al d.lgs. 5/11/2024, n. 173.
2. Nell'esercizio della potestà attribuita ai Comuni dall'art. 52, comma 1 d.lgs. 15/12/1997, n. 446, viene introdotto l'istituto del ravvedimento operoso parziale, in riferimento alla previsione di cui all'art. 15, del T.U. di cui al d. lgs. 5/11/2024, n. 173.
3. Il contribuente può accedere a tale istituto anche nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata in momenti diversi.
4. Nel caso di pagamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente potrà ravvedere autonomamente i singoli versamenti con le riduzioni previste per ciascuno di essi.

CAPO III - INTERPELLO

Art. 35 – Oggetto

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della l. 27 /07/2000, n. 212 e del d.lgs. 24/09/2015, n. 156.
2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni

tributarie applicabili alle medesime.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 36 - Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della l. 27/07/2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.
3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata.

Art. 37 - Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63, del d.p.r. 29/09/1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 38 - Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui al presente capo sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 37;
 - b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della l. 27/07/2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 39 - Procedura ed effetti

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 01 agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
2. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
3. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11, della l. 27/07/2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 40 - Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della l. 27/12/1997, n. 449 e dell'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997, n. 218 come modificato dal d.lgs. 12/02/2024, n. 13. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Art. 41 - Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.
6. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Art. 42 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della l. 27/07/2000, n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera a);
 - c) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della l. 27/07/2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 43 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della l. 27/07/2000, n. 212.
2. Nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1, lo stesso può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
3. L'istanza di adesione può essere proposta dal contribuente anche a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso

- o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
5. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
 6. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
 7. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento e la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
 8. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della l. 27/07/2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della l. 27/07/2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
 9. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Art. 44 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 45 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione, di tutte le somme dovute ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
3. Le somme dovute possono essere versate in forma rateale secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni ai sensi del comma 792, dell'art. 1 della l. 27/12/2019, n. 160.

Art. 46 - Effetti della definizione

1. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione né ad autotutela, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice qualora la definizione stessa

riguardi accertamenti parziali ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.

3. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 47 - Sanzioni a seguito della definizione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Qualora la definizione avvenga a seguito di notifica dello schema d'atto e prima dell'emissione dell'accertamento esecutivo, le sanzioni per violazioni di omessa o infedele dichiarazione si applicano nella misura di un sesto del minimo previsto per legge.
3. Le sanzioni di liquidazione per omesso/parziale/tardivo versamento sono escluse dalla riduzione.

TITOLO V - ATTIVITÀ CONTENZIOSA

Art. 48 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni del T.U. di cui al d.lgs. 14/11/2024, n. 175.
2. Spetta al Sindaco quale rappresentante dell'Ente, come previsto dall'art. 49, comma 1, dello Statuto Comunale, costituirsi in giudizio e proporre appello nei giudizi relativi alla materia tributaria comunale. Il Sindaco può delegare l'assistenza in giudizio al Dirigente e/o ad altri dipendenti del Settore Tributi.
3. La delega conferita dal Sindaco, oltre a consentire la difesa dell'Ente all'atto della costituzione in giudizio e nelle successive fasi del processo, comprende il potere di presenziare alle pubbliche udienze presso le Corti di Giustizia Tributarie di primo e di secondo grado nonché il potere di conciliare in tutto o in parte le vertenze.
4. Qualora ne risultasse la necessità, per controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico, la difesa in giudizio può essere affidata a professionisti esterni.
5. In caso di affidamento all'esterno delle attività di gestione del tributo, il contenzioso, in ogni grado di giudizio, è curato dal concessionario.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2026, nel rispetto delle regole di pubblicazione ed efficacia previste dal comma 15, dell'art. 13, del d.l. 6/12/2011, n. 201.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 21/04/2010 e successive modificazioni.
3. I richiami alle norme dei Testi Unici approvati con i decreti legislativi 173/2024, 175/2024 e 33/2025, contenuti nel presente Regolamento, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore degli stessi. Fino a questa data, si applicano le disposizioni vigenti alla data di approvazione del presente Regolamento, corrispondenti alle disposizioni confluite nei citati Testi Unici.